

COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

PROVINCIA DI COSENZA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

ORIGINALE COPIA

N. 111

Data 28 NOV. 2019

OGGETTO: **DISSESTO FINANZIARIO ATTIVAZIONE DELLE ENTRATE PROPRIE AI SENSI DELL'ART. 251 DEL D.LGS. N. 267/2000 - SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

L'anno duemila DICIANNOVE, il giorno VENTOTTO, del mese di NOVEMBRE alle ore , nella residenza comunale, in apposita sala, regolarmente convocati, all'appello nominale risultano i Signori:

N.	Cognome e Nome		Presenti	Assenti
1	CASCINI VINCENZO	Sindaco	X	
2	IMPIERI FRANCESCA	Vice Sindaco	X	
3	LIPORACE MARCO	Assessore	X	
4	CRISTOFARO VINCENZO	Assessore	X	
5	SCAVELLA MARIA ROSA	Assessore		X

Fra gli assenti sono giustificati i Signori:

.....
.....
Presiede il Sig. DOTT. VINCENZO CASCINI, nella sua qualità di SINDACO

Partecipa alla seduta il dott. GIANPAOLO SANTOPAULO, segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

- del Segretario comunale, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile del servizio interessato, in ordine alla regolarità tecnica;
- del Responsabile di ragioneria, in ordine alla regolarità contabile,

è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

Richiamato l'art. 151, comma 1 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione dei bilanci di previsione per l'anno successivo da parte degli Enti Locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa col Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, sentita la conferenza Stato Città ed autonomie Locali;

Vista la circolare n. 3251/5 del Ministero delle attività produttive con la quale, in attuazione della delibera CIPE 04/04/2001, n. 52 vengono impartite le direttive per la determinazione, in via transitoria delle tariffe acquedottistiche;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 05/03/2019, con la quale venivano confermate le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2019 ed accertato che con le predette tariffe è stata rispettata la percentuale minima di riscossione dell'80%;

Accertato che il combinato di cui agli artt. 42, comma 2, lett f), e 48, comma 2, del TUEL individua nell'organo esecutivo la competenza di determinare le aliquote dei tributi e dei servizi comunali, in quanto atti rientranti nelle funzioni degli organi di governo;

Considerato che

- il comma 1, lettera e), dell'art. 172 del TUEL, rubricato "Altri allegati al bilancio di previsione", stabilisce che al Bilancio di previsione sia allegata la deliberazione con la quale sono determinate per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali e per i servizi locali, nonché, per i servizi a domanda individuale, i tassi di copertura in percentuale del costo di gestione dei servizi stessi;
- il decreto 31 dicembre 1983, emanato dal Ministro dell'Interno, ha individuato le categorie dei servizi pubblici locali a domanda individuale;

Considerato che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 in data 30/10/2019, esecutiva, è stato dichiarato il dissesto finanziario del Comune di Belvedere Marittimo, ai sensi dell'art 246 del d.Lgs. n. n. 267/2000;

Visto l'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, commi 1, 2 e 5, che così dispongono:

1. Nella prima riunione successiva alla dichiarazione di dissesto e comunque entro trenta giorni dalla data di esecutività della delibera, il consiglio dell'ente, o il commissario nominato ai sensi dell'art. 247, comma 3, è tenuto a deliberare per le imposte e tasse locali di spettanza dell'ente dissestato, diverse dalla tassa di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, le aliquote e le tariffe in base nella misura massima consentita...
2. La delibera non è revocabile ed ha efficacia per cinque anni, che decorrono da quello dell'ipotesi di bilancio riequilibrato.
3. Per il periodo di cinque anni, decorrente dall'anno dell'ipotesi di bilancio riequilibrato, ai fini della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, gli enti che hanno dichiarato il dissesto devono applicare misure tariffarie che assicurino complessivamente la copertura integrale dei costi di gestione del servizio e, per i servizi produttivi ed i canoni patrimoniali, devono applicare le tariffe nella misura massima consentita dalle disposizioni vigenti. Per i servizi a domanda individuale il

costo di gestione deve essere coperto con proventi tariffari e con contributi finalizzati almeno nella misura prevista dalle norme vigenti. Per i termini di adozione delle delibere, per la loro efficacia e per la individuazione dell'organo competente si applicano le norme ordinarie vigenti in materia. Per la prima delibera il termine di adozione è fissato al trentesimo giorno successivo alla deliberazione del dissesto.

Visto altresì il comma 6 del citato art. 251 che impone l'obbligo di comunicare alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno le delibere entro trenta giorni dalla data di adozione, stabilendo, tra l'altro, che dalla inosservanza di quanto disposto dai predetti commi ne consegue la sospensione dei contributi erariali;

Considerato che per il servizio idrico integrato costituisce obiettivo primario il conseguimento del riequilibrio tra entrate e costi sostenuti sia attraverso processi di miglioramento dell'efficienza e della economicità di gestione, sia mediante l'adeguamento ed il riequilibrio tariffario;

Considerato, altresì, che la situazione di dissesto finanziario obbliga l'ente ad assicurare la copertura integrale del costo del servizio idrico;

Vista la Legge 5 gennaio 1994, n. 362 "Disposizioni in materia di risorse idriche", successivamente abrogata dall'art. 175 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, ad esclusione del comma 6 dell'art. 22;

Visto il D. Lgs. 03/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale", ed in particolare gli articoli 154, rubricato "tariffa del servizio idrico integrato", 155, rubricato "tariffa del servizio di fognatura e depurazione", e 156, rubricato "riscossione della tariffa";

Richiamato il Regolamento per il funzionamento del Servizio Idrico Integrato di questo Comune e s.m.i.;

Atteso che l'art. 31, comma 29, della Legge 23 dicembre 1998, n. 448, ha stabilito che, per la determinazione e l'adeguamento delle tariffe del servizio acquedotto, fino all'entrata in vigore del metodo normalizzato di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e ferme restando le modalità di applicazione delle stesse ai sensi del comma 5 del medesimo art.13, i relativi parametri e limiti sono fissati con deliberazione del CIPE;

Considerato che ai sensi dell'art. 141, comma 2, del D. Lgs. n. 152/2006, il servizio idrico integrato è costituito dall'insieme di servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognature e di depurazione delle acque reflue, e deve essere gestito secondo principi di efficienza, efficacia ed economicità;

Rilevato che

- con deliberazione della Giunta Regionale della Calabria n. 183 del 12/06/2015 veniva individuato, ai sensi dell'articolo 147, comma 1, del D. Lgs. n. 152/2006, nell'Autorità Idrica Calabrese (AIC) l'Ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio idrico integrato nel territorio comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 256 del 27/07/2015 veniva approvato il disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato e si

demandavano al Dirigente del Dipartimento Lavori Pubblici tutti gli adempimenti consequenziali sino all'individuazione degli organi dell'AIC;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 413 del 21/10/2015 veniva approvato lo schema di deliberazione della Giunta Comunale di adesione da parte dei comuni all'AIC e si stabiliva in euro 0,50 ad abitante il costo a carico dei comuni aderenti;

- con deliberazione della Giunta Regionale n. 461 del 12/11/2015 venivano approvate integrazioni al disciplinare di istituzione e funzionamento dell'Ente di governo d'ambito per il servizio idrico integrato;

Dato atto che

- con Legge regionale 18 maggio 2017, n. 18, recante "Disposizioni per l'organizzazione del servizio idrico integrato" (pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Calabria n. 48 del 18 maggio 2017) è stato istituito l'ente pubblico Autorità idrica della Calabria (AIC), indicato come ente rappresentativo dei comuni della Calabria, tutti ricadenti nell'ambito territoriale ottimale individuato con l'articolo 47 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 34, (Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011), comprendente l'intera circoscrizione territoriale regionale e destinato a svolgere le funzioni già attribuite ai soppressi enti d'ambito di cui all'articolo 148 del d.lgs. 152/2006;

- la richiamata Legge regionale n. 18/2017 disciplina l'organizzazione della gestione del servizio idrico integrato, da parte dei soggetti competenti, in conformità con quanto disposto dalla legislazione comunitaria e nazionale e dalla Autorità indipendente competente in materia (oggi ARERA - Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente);

Visto l'art. 147, comma 2-bis, del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, "Norme in materia ambientale", a norma del quale "Qualora l'ambito territoriale ottimale coincida con l'intero territorio regionale, ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza, è consentito l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori agli ambiti territoriali corrispondenti alle province o alle città metropolitane. Sono fatte salve: a) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma nei comuni montani con popolazione inferiore a 1.000 abitanti già istituite ai sensi del comma 5 dell'articolo 148 [...]"; b) le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti, nei comuni che presentano contestualmente le seguenti caratteristiche: approvvigionamento idrico da fonti qualitativamente pregiate; sorgenti ricadenti in parchi naturali o aree naturali protette ovvero in siti individuati come beni paesaggistici ai sensi del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; utilizzo efficiente della risorsa e tutela del corpo idrico. Ai fini della salvaguardia delle gestioni in forma autonoma di cui alla lettera b), l'ente di governo d'ambito territorialmente competente provvede all'accertamento dell'esistenza dei predetti requisiti";

Visto il D.P.C.M. 20/07/2012, pubblicato in G.U. n. 231 del 03/10/2012, avente ad oggetto "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica, ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto legge del 06 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214", dove all'art. 3 lett. e) si prevede, fra le competenze dell'AEEGSI (Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico), la verifica della corretta redazione del piano d'ambito e la possibilità di esprimere osservazioni e rilievi e impartire, a pena di inefficacia, prescrizioni sugli elementi tecnici ed economici del piano e sulla necessità di modificare le clausole contrattuali e gli atti che regolano i

rapporti fra le autorità competenti ed i gestori del servizio idrico integrato ai sensi dell'art. 2 comma 186-bis della L. 23.12.2009 n. 191;

Considerato che l'AEEGSI con Delibera 28 dicembre 2015 664/2015/R/idr- Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI-2", ha approvato il Metodo Tariffario del servizio idrico integrato per il secondo periodo regolatorio (2016-2019), definendo le regole per il computo dei costi ammessi al riconoscimento tariffario, nonché per l'individuazione dei parametri macroeconomici di riferimento e dei parametri legati alla ripartizione dei rischi nell'ambito della regolazione del settore idrico;

Dato atto, nelle more dell'adozione degli atti contemplati dalla predetta delibera dell'AEEGSI, che questo Ente è dotato di un sistema di rilevazione dei consumi che vengono fatturati in base alla lettura dei contatori e che nel proprio sistema di erogazione del servizio idrico integrato e nella correlata tariffazione ha stabilito:

- il superamento del minimo impegnato negli usi domestici;
- la fissazione di tre fasce di costo per le utenze domestiche;

Rilevato che le tariffe risultanti rispondono, pertanto, per grandi linee, ai principi generali dettati dall'AEEGSI, mirati a scoraggiare gli sprechi e rendere equa la tariffa attraverso l'introduzione di una quota variabile calcolata in relazione all'acqua effettivamente consumata e misurata dal contatore;

Dato atto, altresì, che per quanto concerne le tariffe dei servizi di depurazione e fognatura questo Comune tiene conto della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 8 ottobre 2008 con cui è stata dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 14 comma 1 della legge 5 gennaio 1994 n.36, modificato dall'art. 28 della legge 31 luglio 2002, n. 179 e dell'art. 155 comma 1 del Dl.gs 3 aprile 2006, n.152 nelle parti in cui tali norme prevedevano che la quota della tariffa riferita al servizio di depurazione è dovuta dagli utenti anche nel caso in cui la fognatura sia sprovvista di impianti centralizzati di depurazione o questi siano temporaneamente inattivi;

Richiamata, da ultimo, la deliberazione di G. C. n. 158 del 23/09/2012 con la quale sono state rideterminate le tariffe del servizio idrico integrato per l'anno 2012;

Tenuto conto

che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico, ora Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con propria deliberazione 2 Novembre 2017 (738/2017/R/IDR), ha escluso dall'aggiornamento tariffario, ponendo provvisoriamente il valore del moltiplicatore Φ pari ad 1, per il secondo periodo regolatorio 2016-2019, le gestioni idriche della Regione Calabria, ivi inclusa quella condotta da questo Ente, nelle more dell'acquisizione dalla Regione Calabria degli ulteriori elementi finalizzati alla conclusione del procedimento di approvazione tariffaria;

che, con deliberazione 27 dicembre 2017 n. 918/2017/IDR, avente ad oggetto "Aggiornamento biennale delle predisposizioni tariffarie del servizio idrico integrato" (riferito al biennio 2018-2019), all'articolo 13 rubricato "Procedura di approvazione dell'aggiornamento biennale" l'ARERA ha stabilito, tra l'altro, che l'Ente di governo d'Ambito - nel caso di specie l'Autorità Idrica della Calabria (AIC) - ai fini dell'approvazione da parte della predetta Autorità nazionale, trasmetta, entro il 30 aprile 2018 e previa validazione delle informazioni fornite dai gestori, "l'atto o gli atti deliberativi di approvazione dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019";

che, allo stato, non risulta l'approvazione da parte dell'ARERA dell'aggiornamento delle predisposizioni tariffarie per gli anni 2018 e 2019 elaborate dall'Ente di governo d'Ambito della Calabria;

Considerato, anche alla luce di quanto precede, che pertanto, non avendo mai apportato modifiche al sistema tariffario finalizzato agli adeguamenti regionali, si rende necessario adeguare la struttura tariffaria del Servizio Idrico Integrato, in considerazione anche della programmazione di una serie di azioni finalizzate alla riduzione delle perdite e dei consumi idrici e ad una migliore capacità di accertamento dei consumi finali in capo agli utenti;

Visti

il D.lgs. n. 267/2000;

il vigente regolamento di contabilità;

il vigente statuto Comunale,

il combinato disposto degli articoli 42, 48 e 172 del D. Lgs. 18/08/2000 n.267 ;

la Legge 24/12/2004 n.311;

l'art.1, comma 169 della legge 27/12/2006, n.296;

la Legge 24/02/2012 n.14;

Acquisiti favorevolmente i pareri ai sensi e per gli effetti degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i..

Con voti unanimi favorevoli, legalmente espressi;

DELIBERA

Di dare atto che la narrativa forma parte integrale e sostanziale del presente atto e quivi si intende richiamata ed approvata;

Di determinare, per le motivazioni esposte in premessa ed ai sensi dell'art. 251 del d.Lgs. n. 267/2000, le tariffe del servizio idrico integrato come di seguito riportate:

uso domestico residenti

Quota fissa € 30,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc
- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc
- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

uso domestico non residenti

Quota fissa € 45,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc
- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc
- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

uso commerciale ed artigianale

Quota fissa € 45,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc
- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc
- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

uso ospedali ed enti pubblici

Quota fissa € 45,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc
- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc
- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

uso industriale

Quota fissa € 45,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc

- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc

- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

uso zootecnico e rurale

Quota fissa € 45,00

- I Fascia - agevolata da 0 mc a 100 mc € 0,50 al mc

- II Fascia – Maggior consumo da 101 mc a 250 mc € 0,60 al mc

- III Fascia- Maggior consumo oltre 250 mc € 0,70 al mc

- € 0,64, al mc. di acqua consumata, la tariffa del canone per la depurazione delle acque;

- € 0,32, al mc. di acqua consumata, la tariffa del canone per la raccolta delle acque (fognatura);

Di dare atto che i costi di gestione del servizio acquedotto risultano coperti integralmente dai proventi della tariffa determinati ai sensi del punto 1);

Di dare atto che sulle tariffe approvate deve essere applicata l'imposta sul valore aggiunto nella misura prevista per legge;

Di dare atto che la tariffa, come sopra confermata in via provvisoria per l'anno 2020, potrà subire, anche nella sua articolazione interna tra i vari segmenti del servizio idrico integrato, variazioni o integrazioni per le finalità attuative esposte in parte narrativa e determinate dall'ARERA, dallo stesso Comune o dall'Autorità Idrica della Calabria;

Di trasmettere la presente deliberazione alla Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali presso il Ministero dell'interno, ai sensi dell'art. 251, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

Approvato e sottoscritto

► Il Presidente

DOTT. VINCENZO CASCINI



► Il Segretario Comunale

DOTT. GIANPAOLO SANTOPAULO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 18 DIC. 2019



► Il Responsabile
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

..... **Daniela Ponte**

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;

è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 18 DIC. 2019




► Il Responsabile
RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI ISTITUZIONALI

..... **Daniela Ponte**

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

.....